



[Ministero dell'Istruzione e del Merito](#)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PRIMO LEVI"

Via Pistoia, 30 – 20153 MILANO - Tel. 02/88444550 – Fax. 02/88444556

C.M. - MIIC8DS00D – C.F. – 97504730157

e-mail: miic8ds00d@istruzione.it Posta Certificata: miic8ds00d@pec.istruzione.it

**DECRETO INDIZIONE ELEZIONI SUPPLETIVE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
COMPONENTE GENITORI TRIENNIO 2023/2024- 2024/2025- 2025/2026**

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

- VISTO** il D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, *Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica* che stabilisce il numero dei componenti del Consiglio di Istituto, nonché la ripartizione degli stessi tra le diverse componenti;
- VISTO** il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, *Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*, contenente norme sull'istituzione degli organi collegiali della scuola;
- VISTE** le ordinanze ministeriali permanenti del 15 luglio 1991, n.215 (*Testo unificato delle disposizioni concernenti le elezioni degli organi collegiali a livello di istituto*), n.216 e n.217, modificate ed integrate dalle OO.MM. n. 98 del 7 luglio 1995, n.293 del 24 giugno 1996 e n.277 del 17 giugno 1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica;
- VISTA** la Nota ministeriale n.29795 dell'11 settembre 2023;
- VISTA** la Nota dell'USR Lombardia n. 29030 del 29 settembre 2023;
- CONSIDERATO** che si rende necessaria l'elezione suppletiva di n. 2 membri della componente genitori non surrogabili per esaurimento delle relative liste;

DECRETA

L'indizione delle elezioni suppletive per il Consiglio di Istituto, componente genitori – triennio 2023-2026 - nei giorni di domenica 24 marzo 2024, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 25 marzo 2024, dalle ore 8.00 alle ore 13.30.

Al riguardo si rammenta il seguente scadenziario elettorale ai sensi dell'OM 215/1991:

ADEMPIMENTI

1. Entro il 45° giorno antecedente la data delle votazioni il Dirigente scolastico indice le elezioni e nomina la Commissione elettorale;
2. Comunicazione degli elenchi aggiornati degli elettori alla commissione elettorale da parte del Dirigente Scolastico entro il 35° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni;
3. Deposito degli elenchi degli elettori da parte della Commissione Elettorale, presso la Segreteria dell'Istituto (a disposizione di chiunque ne faccia richiesta) entro il 25° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni. La Commissione designa tra gli elettori i componenti del seggio elettorale, che saranno successivamente nominati dal Dirigente Scolastico;

4. Avverso l'erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso alla commissione elettorale di Istituto, in carta semplice, da parte degli appartenenti alla categoria interessata, entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all'albo dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi;
5. La Commissione decide, in merito ai ricorsi ricevuti, entro i successivi 5 giorni, sulla base della documentazione prodotta dall'interessato e di quella acquisita d'ufficio;
6. Presentazione delle liste dei candidati, da parte di uno dei firmatari, dalle ore 9.00 del 20° giorno e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni;
7. Affissione all'albo delle liste dei candidati da parte della commissione elettorale subito dopo le ore 15.00 del giorno di scadenza di presentazione delle liste;
8. La commissione elettorale verificherà successivamente la regolarità delle liste, controllando che le stesse siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori, che gli stessi appartengano alla categoria di personale che la lista rappresenta e verificherà che le firme dei presentatori siano debitamente autenticate ed accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati. La commissione provvede, inoltre, a ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare da ogni lista i nominativi dei candidati eventualmente inclusi in più liste. Non dovrà tener conto delle firme dei presentatori che abbiano sottoscritto altre liste presentate in precedenza. Di ogni irregolarità che la commissione elettorale dovesse riscontrare nelle liste viene data comunicazione mediante affissione all'albo, con invito a regolarizzare la lista entro 3 giorni dall'affissione della comunicazione;
9. Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese pubbliche entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste con affissione all'albo;
10. Le decisioni della Commissione elettorale possono essere impugnate entro i successivi 2 giorni dalla data di affissione all'albo, con ricorso al Dirigente dell'Ambito Territoriale;
11. L'Ambito territoriale decide in merito ai ricorsi sulle liste entro 2 giorni dalla data dei ricorsi stessi;
12. Propaganda elettorale dal 18° giorno al 2° giorno antecedente quello fissato per le votazioni;
13. Presentazione delle richieste per le riunioni da parte degli interessati;
14. Nomina dei componenti del seggio elettorale entro il 5° giorno antecedente quello fissato per le votazioni. E' immediatamente insediato per le operazioni preliminari;
15. Proclamazione dell'eletto entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto;
16. I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale di Istituto;
17. I ricorsi saranno decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine indicato;

Si ricorda che, nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 allievi, il Consiglio di Istituto è composto da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale ATA, 8 rappresentanti dei genitori, il Dirigente scolastico; il CdI è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli studenti.

Si precisa che:

- Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti.
- L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale docente spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché ai docenti di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico. I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. I docenti in servizio in più Istituti esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli OO.CC. di tutti gli Istituti in cui prestano servizio.
- L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori degli allievi spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell'art. 348 del Codice Civile. Non spetta l'elettorato attivo o passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore.

Si sottolinea, inoltre, che:

- La LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO (indicato dai presentatori) che la identifichi; deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale.
- Le liste possono comprendere un numero di candidati sino al doppio dei rappresentanti da eleggere (pertanto massimo 4 genitori). La lista può essere costituita anche da un solo candidato. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita. La lista per la componente genitori deve essere presentata da almeno 20 genitori.
- La lista deve essere corredata dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati nonché dalla dichiarazione che gli stessi non fanno parte né intendono far parte di altre liste della medesima componente. Le liste devono essere corredate altresì dalle dichiarazioni dei presentatori di lista.
- Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o suo delegato. In luogo degli estremi del documento di riconoscimento fa fede l'attestazione della conoscenza personale da parte del funzionario che effettua l'autenticazione.
- I candidati possono illustrare i programmi. Le richieste di riunione vanno presentate al Dirigente Scolastico e possono essere effettuate in orario extrascolastico. Il Dirigente Scolastico stabilirà il diario delle riunioni tenuto conto dell'ordine di richiesta. Del diario è data comunicazione ai rappresentanti delle liste.
- Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. E' consentita, invece, la facoltà dell'eletto di rinunciare alla nomina.

Si ricorda inoltre che:

Nessun ELETTORE può concorrere alla presentazione di più di una lista.

Nessun CANDIDATO può essere incluso in più liste della medesima componente.

Nessun CANDIDATO può presentare alcuna lista.

Nessun COMPONENTE della COMMISSIONE ELETTORALE può essere candidato di alcuna lista ma è possibile per un membro della commissione sottoscrivere una lista.

MODALITÀ DI VOTAZIONE

All'atto della votazione gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento. Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro nominativo sull'elenco degli elettori;

Ogni elettore può esprimere fino a 2 voti di preferenza. I genitori che hanno più figli nella medesima o in più classi, esercitano il diritto di voto una sola volta.

Sarà istituito 1 seggio elettorale unico presso la sede di Via Pistoia 30, Milano.

Essi saranno composti da un presidente e da due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario.

Prima dell'inizio delle operazioni di voto, tutte le schede debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore. Se il Presidente è assente, è sostituito dallo scrutatore più anziano di età, il quale integra il numero degli scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente. Allo stesso modo procede il presidente nell'ipotesi in cui sia assente uno degli scrutatori.

Qualora non sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio funziona ugualmente con i componenti presenti.

Le operazioni di scrutinio avranno inizio il giorno stesso dopo la chiusura delle votazioni e non potranno essere interrotte fino al loro completamento.

Si ricorda che, ai sensi dell'art.37 del D.L.vo n. 297/94 il Consiglio di Istituto si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

OPERAZIONI DI SCRUTINIO

Avranno luogo subito dopo la chiusura dei seggi lunedì 25 marzo 2024 alle ore 14:30. Di tutte le operazioni di voto sarà redatto verbale in duplice originale sottoscritto in ogni foglio dal Presidente e dagli scrutatori.

Dal verbale dovrà risultare:

- Il numero degli elettori e quello dei votanti;
- Il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista; i voti di preferenza dei candidati, i voti nulli e le schede bianche.

LA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Concluse le operazioni di scrutinio i componenti del Seggio elettorale proclamano gli eletti entro le 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto e ne danno comunicazione tramite affissione all'albo entro il 28 marzo 2024.

La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Chiara Bonetti

Firmato digitalmente ai sensi del cd.

Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

SCADENZIARIO ELEZIONI SUPPLETIVE ORGANI COLLEGIALI COMPONENTE GENITORI DEL 24 E 25 MARZO 2024 TRIENNIO 2023 – 2026

COMPETENZE	RIFERIMENTO O.M.215 del 15/7/91	DATA
Deposito degli elenchi, da parte delle Commissioni elettorali e affissione all'albo, da parte della segreteria.	art. 27 c.4-5	Entro il 27/02/2024
Presentazione delle liste elettorali (entro le ore 12)	art. 32 c.3	Dalle ore 09:00 del 04/03/2024 Alle ore 12:00 del 09/03/2024
Affissione all'albo delle liste dei candidati da parte delle commissioni elettorali	art. 33 c.1	Dopo le ore 12 del 17/03/2024
Riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi	art. 35 c. 2	Dal 06/03/2024 al 22/03/2024
Richieste per le riunioni sopradette	art. 35 c. 3	Entro il 13/03/2024
Il Dirigente Scolastico, su designazione della C.E. nomina i componenti dei seggi	art. 38 c.6	Entro il 19/03/2024
Elezioni		Dalle ore 8:00 alle ore 12:00 del 24/03/2024 Dalle ore 8:00 alle ore 13:30 del 25/03/2024
Proclamazione eletti	art.45	Non oltre il 27/03/2024
Ricorsi risultati delle elezioni	art.46 c. 1	Non oltre il 03/04/2024
Accoglimento/rigetto ricorsi	art.46 c.2	Non oltre il 06/04/2024
Il Dirigente Scolastico convoca il Consiglio di Istituto per integrazioni dei nuovi membri eletti componente genitori.	art. 48 c.1 e 2	Non oltre il 14/04/2024